



# Regolamento di funzionamento del Centro universitario denominato “Groupe de Recherche en Education à l'Environnement et à la Nature” (GREEN)

Emanato con Decreto Rettorale n. xx, prot. N. xxxx/x/xx del xx-xx-xxxx

## 1. Istituzione

- 1.1. È istituito il Centro universitario denominato “Groupe de Recherche en Education à l'Environnement et à la Nature” (GREEN), ai sensi dell'art. 9, comma 5, dello Statuto di Ateneo, di seguito indicato brevemente “Centro”.
- 1.2. Il Centro è un'unità organizzativa dell'Ateneo e, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, è costituito in “Centro di responsabilità”.
- 1.3. Il funzionamento del Centro è disciplinato dal presente Regolamento e dalla vigente disciplina di Ateneo applicabile ai Centri di responsabilità.
- 1.4. Il Centro ha sede presso l'Università della Valle d'Aosta.

## 2. Finalità

- 2.1. Il Centro promuove e realizza attività di studio, ricerca, formazione universitaria, formazione continua e divulgazione scientifico-culturale.
- 2.2. Le attività di cui al comma 2.1 sono incentrate sui temi dell'educazione alla Natura, della pedagogia dell'ambiente, dell'ecologia affettiva e dell'ecopsicologia e sono finalizzate a promuovere l'educazione ambientale e l'educazione allo sviluppo sostenibile negli luoghi educativi, anche mediante la promozione e la costituzione di reti di collaborazione tra il Centro, i principali soggetti istituzionali e tutte le parti sociali e culturali interessate presenti nel territorio valdostano nonché con analoghe istituzioni, atenei e centri di ricerca italiani e stranieri.
- 2.3. Al Centro possono aderire anche ricercatori non appartenenti ai ruoli dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, secondo modalità decise dagli organi del Centro.

## 3. Organi

- 3.1. Sono organi del Centro:
  - a) Il Consiglio Direttivo;
  - b) il Direttore;
  - c) il Vicedirettore.
- 3.2. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri così individuati:
  - a) quattro professori o ricercatori di ruolo dell'Università della Valle d'Aosta, nominati dal Consiglio dell'Università su proposta del Senato accademico;
  - b) due delegati dalla Sovrintendenza agli studi, nominati dal Consiglio dell'Università, su designazione della Sovrintendenza agli studi;
  - c) un delegato del Parco Nazionale del Gran Paradiso, nominato dal Consiglio dell'Università su designazione del Presidente del Parco.
- 3.3. Il Direttore è un professore o un ricercatore di ruolo dell'Università, preferibilmente in regime di tempo pieno, eletto dal Consiglio Direttivo del Centro.
- 3.4. Il Vicedirettore è nominato dal Direttore tra i componenti del Consiglio Direttivo.
- 3.5. Gli organi del Centro restano in carica tre anni e possono essere rinnovati per un solo ulteriore mandato.

## 4. Consiglio Direttivo



- 4.1. Il Consiglio Direttivo svolge funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del Centro. A tal fine il Consiglio Direttivo approva, nel rispetto del ciclo della programmazione di Ateneo, il Piano triennale delle attività del Centro, il relativo aggiornamento annuale e un piano annuale delle attività con le relative richieste di assegnazione dei fondi.
- 4.2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, due volte l'anno e ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno. Le riunioni possono essere svolte anche in modalità telematica.
- 4.3. Le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo sono riportate in appositi verbali e deliberazioni. I verbali sono di norma approvati nella prima seduta utile successiva del Consiglio Direttivo.
- 4.4. Su invito del Direttore, alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i professori, i ricercatori e gli esperti esterni che collaborano con il Centro.
- 4.5. I competenti uffici della Direzione generale assicurano il supporto tecnico necessario al funzionamento del Consiglio Direttivo.

## 5. Direttore

### 5.1. Il Direttore:

- a) rappresenta il Centro nei rapporti con le autorità accademiche, con gli organi di governo dell'Università e con le istituzioni esterne;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e dà attuazione alle relative deliberazioni;
- c) approva, nel rispetto del Piano triennale delle attività, la realizzazione delle singole iniziative;
- d) autorizza le spese relative alla normale attività del Centro;
- e) propone al Consiglio dell'Università la stipula di accordi e convenzioni comportanti oneri a carico dell'Ateneo;
- f) individua i docenti, gli esperti e i collaboratori necessari allo svolgimento delle attività del Centro, nel rispetto della disciplina di Ateneo vigente in materia;
- g) predispone annualmente una relazione sulle attività del Centro e sui risultati raggiunti e la trasmette al Consiglio dell'Università e al Senato accademico;
- h) adotta, in caso di necessità e urgenza, gli atti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo;
- i) esercita tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dai regolamenti di Ateneo.

## 6. Vicedirettore

- 6.1. Il Vicedirettore svolge le stesse funzioni del Direttore, in assenza dello stesso e in casi di incompatibilità.

## 7. Risorse finanziarie

- 7.1. Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro dispone di appositi finanziamenti stabiliti dal Consiglio dell'Università, di norma, all'atto di approvazione del budget economico annuale.
- 7.2. Ulteriori risorse finanziarie possono essere reperibili:
  - a) dalle attività di cui all'art. 2, comma 2.1, svolte sia direttamente sia in "in conto terzi";
  - b) dalla partecipazione a specifici programmi di finanziamento dell'Unione Europea e di altri soggetti pubblici o privati.

## 8. Disposizioni finali e di rinvio

- 8.1. Per quanto non disciplinato ai precedenti articoli, si intendono interamente applicabili le vigenti disposizioni normative di Ateneo.
- 8.2. Ricorrendone le condizioni di necessità e/o di opportunità, la disattivazione del Centro è disposta dal Consiglio dell'Università, ferma restando la conclusione delle attività in essere.